

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 17

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

AGGIORNAMENTI DELLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E
DEGLI ALTRI INTERMEDIARI VIGILATI IN RELAZIONE ALLA
"NUOVA DEFINIZIONE DI *DEFAULT*" EUROPEA

(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)

Presentata dalla Banca d'Italia

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 2020
—————

INDICE

	Pag.
- Analisi di impatto della regolamentazione	1
- Documento per la consultazione	5

Modifiche alla disciplina segnaletica in materia di “Qualità del credito”

Analisi d’impatto della regolamentazione

Premessa.

L’applicazione della regolamentazione europea sulla **nuova definizione di default** prudenziale (**Linee Guida EBA¹**) e la **definizione di soglie di rilevanza** per le obbligazioni creditizie in arretrato (**Regolamento delegato UE, di seguito RD²**) per le **banche e i gruppi bancari**, richiede **adeguamenti della disciplina segnaletica delle attività deteriorate** e, in particolare, la richiesta di dettagli informativi aggiuntivi volti a catturare alcune specificità introdotte dalla regolamentazione. La Banca d’Italia intende **estendere tale disciplina anche a tutti agli altri intermediari finanziari vigilati** tenuto conto della specificità dei business³.

Le modifiche segnaletiche sopra descritte non presentano rilevanti margini di discrezionalità e quindi non costituiscono oggetto di analisi di impatto. Infatti, i nuovi attributi informativi richiesti dalla nuova definizione di default (⁴) sono strettamente necessari per allineare la disciplina segnaletica a quella prudenziale. In particolare, essi consentono di evidenziare alcune fattispecie di esposizioni creditizie deteriorate (generate dall’introduzione della nuova disciplina europea) al fine di determinare un appropriato *coverage* a livello contabile. Tale informativa è stata inoltre già concordata con l’industria nel corso dei diversi incontri sul tema.

Viene svolta invece un’analisi di impatto (AIR) sulle seguenti modifiche agli schemi segnaletici non armonizzati:

- l’allineamento delle **fasce di scaduto** previste per le voci relative ai valori lordi e alle rettifiche di valore delle esposizioni creditizie con gli schemi segnaletici armonizzati che verranno trasmessi dalle banche a partire dalla segnalazione riferita al 30 giugno 2020. La revisione verrebbe applicata non solo a banche e ai gruppi bancari ma anche agli intermediari di cui all’art. 106 del TUB, per consentire comparabilità a livello di intero sistema finanziario.
- la richiesta di **informazioni aggiuntive sul settore di controparte dei valori lordi e delle rettifiche di valore complessive relative alle esposizioni creditizie deteriorate**. La richiesta informativa riguarderebbe sia le banche sia i gruppi bancari, con l’obiettivo di migliorare il monitoraggio del rischio di credito nell’ambito delle analisi di tipo macroprudenziale. Non si tratta quindi di adeguamenti alla disciplina europea e potrebbero comportare costi addizionali non marginali per i destinatari.

¹ EBA/GL/2016/07.

² Reg. delegato UE n. 171/2018.

³ La nuova disciplina verrebbe integralmente estesa agli intermediari finanziari soggetti al regime di vigilanza equivalente, e agli intermediari del mercato mobiliare rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (a questi ultimi non si applicherebbero le modifiche relative alle voci incluse negli schemi segnaletici non armonizzati). Alcune limitate integrazioni alle avvertenze generali si applicherebbero infine alle Società di Gestione del Risparmio (SGR).

⁴ Cfr. documento di consultazione, paragrafo 5: variabile “status di regolarizzazione” e dominio della variabile “tipo approccio”.

L'analisi di impatto che segue, condotta in forma semplificata (⁵), accompagna il progetto di revisione degli schemi segnaletici (Circolari nn. 217, 272 e 115 (⁶) relativi ai profili sopra descritti al fine di valutare, in un'ottica di costi e benefici, le diverse opzioni segnaletiche identificate

I **benefici** sono stati stimati alla luce delle esigenze conoscitive della Banca d'Italia. La stima dei **costi** si basa invece sulle informazioni sui costi e sui tempi di implementazione dei nuovi schemi fornite da un campione di intermediari attraverso la compilazione di un questionario qualitativo. Alla rilevazione ha risposto una parte esigua degli intermediari contattati⁷: si invitano pertanto i destinatari delle norme a fornire riscontro sull'onerosità delle opzioni normative presentate compilando il questionario qualitativo che accompagna la documentazione in consultazione.

1. Fasce di scaduto delle esposizioni creditizie deteriorate (banche, gruppi bancari e intermediari ex art. 106 TUB; circolari nn. 272, 115 e 217)

Con riferimento all'allineamento delle fasce di scaduto - previste per le voci relative ai valori lordi e alle rettifiche di valore complessive delle esposizioni creditizie - a quelle contenute negli schemi segnaletici armonizzati sono state messe a confronto due opzioni:

- **Opzione 0 (status quo).** Non verrebbe richiesta alcuna modifica all'impianto segnaletico accettando il disallineamento tra schemi segnaletici non armonizzati (che aggregano le esposizioni scadute da "oltre 1 anno" in un'unica voce) e schemi segnaletici armonizzati (cfr. opzione 1 per il dettaglio della ripartizione delle esposizioni scadute da oltre 1 anno) in tema di fasce di scaduto.
- **Opzione 1.** Le esposizioni creditizie verso clientela e quelle verso banche dovrebbero essere segnalate secondo le seguenti fasce di scaduto: "da 0 a 30 giorni", "da oltre 30 giorni fino a 90 giorni", "da oltre 90 giorni fino a 180 giorni", "da oltre 180 giorni fino a 1 anno", "da oltre 1 anno fino a 2 anni", "da oltre 2 anni fino a 5 anni", "da oltre 5 anni fino a 7 anni", "oltre 7 anni").

Analisi costi-benefici

L'allineamento delle fasce di scaduto presenta significativi benefici per le valutazioni di vigilanza, permettendo la comparabilità delle informazioni tra i due schemi segnaletici (armonizzati e non armonizzati).

I costi connessi con la richiesta dell'ulteriore dettaglio informativo - segnalati dal campione di intermediari coinvolto nella compilazione del questionario valutativo - sono risultati nel complesso ridotti, sia per i gruppi bancari che per gli intermediari individuali. In particolare, la tavola 1 mostra che i costi ricorrenti sarebbero contenuti mentre quelli di impianto, che hanno natura una tantum, si collocano tra contenuti e medi.

Pertanto l'opzione 1 è preferibile allo status quo (opzione 0), comportando benefici significativi a fronte di costi e tempi di implementazione nel complesso ridotti.

⁵ In conformità con la Circolare della Banca d'Italia n. 277 "Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione".

⁶ Circolari n.: 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" - 16° aggiornamento; 272 "Matrice dei conti" - 10° aggiornamento e 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" - 23° aggiornamento.

⁷ Dei 28 intermediari interessati solo 8 hanno fornito risposta. Di questi solo 3 non appartengono a gruppi bancari.

Tavola 1

	Costi di impianto	Costi ricorrenti	Tempi di implementazione
		Opzione 1	
Gruppi bancari	2,6	1,8	1,8
Intermediari non appartenenti a gruppi	2,3	2,0	2,0
Totale campione	2,5	1,9	1,9

Scala valori per i costi: 1 nulli; 2 contenuti; 3 medi; 4 elevati; 5 molto elevati; 6 massimi

Scala valori per i tempi: 1 contenuti; 2 medi; 3 elevati

2. Ripartizione per settore di controparte dei valori lordi e delle rettifiche di valore complessive relative alle esposizioni creditizie (banche e gruppi bancari; circolari nn. 272 e 115)

A fronte dell'esigenza di integrare le voci relative ai valori lordi e alle rettifiche di valore complessive delle esposizioni creditizie con un ulteriore dettaglio sulla ripartizione per controparte sono state identificate le seguenti opzioni:

- **Opzione 0 (status quo).** Non verrebbe richiesta alcuna ripartizione per controparte, mantenendo il livello di analisi delle diverse sottocategorie di qualità del credito (sofferenze, inadempienze probabile, scadute e/o sconfinati) a livello complessivo di *non-performing* per tipologia di strumento (finanziamenti e titoli di debito);
- **Opzione 1.** Verrebbe richiesta una ripartizione per controparte delle sole esposizioni creditizie verso clientela in: “società non finanziarie”, “famiglie”, “altro”;
- **Opzione 2.** Verrebbe richiesta una ripartizione per controparte, sia delle esposizioni creditizie verso clientela (distinte tra “amministrazioni pubbliche” “altre società finanziarie”, “società non finanziarie”, “famiglie”) sia di quelle verso banche (distinte tra “banche centrali” e “banche”).

Analisi costi-benefici

Il mantenimento dello status quo (**opzione 0**) non permetterebbe di ampliare l'analisi sul rischio di credito a specifiche controparti. Informazioni sulla qualità del credito per controparte sono ad oggi disponibili solo su base individuale grazie a fonti segnaletiche alternative rispetto alla voce che si intenderebbe modificare, con conseguenti problemi di riconciliazione dei fenomeni. Le modifiche proposte (opzioni 1 e 2), oltre a consentire il superamento dei citati problemi di riconciliazione, consentirebbero di acquisire informazioni anche su base consolidata con riferimento ai gruppi bancari. Si disporrebbe così, per l'intero sistema bancario, di informazioni sulle esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate, distinte per: i) controparte, ii) presenza o meno di “*forbearance*” e iii) stadi di rischio (per le esposizioni soggette a “*impairment*”, ovvero riduzione di valore per rischio di credito).

Le **opzioni 1 e 2** presenterebbero entrambe il vantaggio di conoscere il dettaglio informativo per settore di controparte, sia pure con un diverso livello di granularità. Il minor grado di dettaglio dell'opzione 1 limiterebbe l'analisi ai settori delle imprese non finanziarie e delle famiglie.

Le opzioni presentano costi e tempi di implementazione sostanzialmente analoghi (tavola 2). In tale contesto a fare la differenza sono dunque i benefici che, essendo più elevati per l'opzione 2 determinano la preferibilità di questa ultima opzione segnaletica.

Tavola 2

	Costi di impianto	Costi ricorrenti	Tempi di implementazione
		Opzione 1	
Gruppi bancari	2,2	1,8	1,0
Intermediari non appartenenti a gruppi	2,3	1,7	1,7
Totale campione	2,3	1,8	1,3
		Opzione 2	
Gruppi bancari	2,2	1,8	1,3
Intermediari non appartenenti a gruppi	2,7	1,7	1,7
Totale campione	2,4	1,8	1,4

Scala valori per i costi: 1 nulli; 2 contenuti; 3 medi; 4 elevati; 5 molto elevati; 6 massimi

Scala valori per i tempi: 1 contenuti; 2 medi; 3 elevati

Documento per la consultazione

AGGIORNAMENTI DELLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI VIGILATI IN RELAZIONE ALLA “NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT” EUROPEA ⁽¹⁾

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica alla: Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”; Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”; Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”; Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.

Le proposte di aggiornamento delle circolari, che fanno seguito alle modifiche alla definizione di esposizioni creditizie deteriorate già introdotte per le banche con comunicazione del 26 giugno 2019, riguardano i seguenti interventi:

- estensione della disciplina europea sulla definizione di esposizioni creditizie deteriorate agli intermediari non bancari;
- integrazione degli schemi segnaletici con alcuni nuovi dettagli informativi, connessi con le modifiche alla definizione di esposizioni creditizie deteriorate o per soddisfare esigenze di analisi di vigilanza macro-prudenziale;
- altri interventi relativi alla segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP).

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, alla Banca d'Italia:

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it; oppure
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati, in tutto o in parte, oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Giugno 2020

¹ Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 e Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

1. PREMESSA

Il documento sottopone a consultazione le bozze di aggiornamento delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati.

Con riferimento alle **segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate delle banche**: 1) nella parte delle Avvertenze Generali che disciplina le attività deteriorate viene recepito il contenuto della comunicazione del 26 giugno 2019; 2) negli schemi segnaletici non armonizzati sono introdotti alcuni dettagli informativi connessi con la nuova definizione di *default* prudenziale o con esigenze di vigilanza macro-prudenziale; 3) viene adeguata la descrizione dei contenuti della segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP) per adeguarla alle modifiche nel frattempo introdotte dall'EBA.

Le proposte di modifica alle **circolari segnaletiche degli intermediari finanziari non bancari** attengono alla definizione di esposizioni creditizie deteriorate e ai nuovi dettagli informativi richiesti e sono in linea con quanto previsto per le banche - cfr. punti 1) e 2) sopra.

Al fine di una maggior comprensione delle modifiche segnaletiche derivanti dall'estensione della disciplina europea sulla nuova definizione di *default* agli intermediari finanziari non bancari, il presente documento illustra le principali novità introdotte dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 (RD) e dagli Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (GLs) (par. 2) e l'attuale disciplina italiana prevista nelle Circolari n. 217 e n. 148 (par. 3).

Infine, nel par. 4 vengono descritte le modifiche alla disciplina segnaletica oggetto della consultazione.

2. LA DEFINIZIONE DI *DEFAULT* ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018 E DELLE LINEE GUIDA EBA

L'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 disciplina la definizione di *default* prudenziale. Gli enti la applicano avendo presente l'insieme delle esposizioni di un debitore ("approccio per debitore"); limitatamente alle esposizioni classificate nel portafoglio regolamentare "al dettaglio" (*retail*), possono considerare la singola transazione da cui origina l'esposizione ("approccio per transazione").

Un debitore è considerato in stato di *default* quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. condizione oggettiva ("*past-due criterion*") – il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un'obbligazione rilevante (nel caso di approccio per debitore, per determinare se l'obbligazione è rilevante si fa riferimento al complesso delle obbligazioni del medesimo debitore verso l'ente);
- b. condizione soggettiva ("*unlikeliness to pay*") – l'intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (o alle sue obbligazioni, nell'approccio per debitore).

Il RD stabilisce i criteri in base ai quali un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante e, quindi, in stato di *default* secondo la condizione *sub a*) e indica i termini assoluti e relativi per l'applicazione della soglia a fini prudenziali.

Le GLs integrano quanto previsto dal RD, specificando, tra l'altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a *default*, i criteri di uscita dallo stato di *default*, gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento.

Il RD e le GLs si applicano a tutti gli enti, a livello individuale e consolidato, a prescindere dall'approccio utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito (metodologia standardizzata o basata sui rating interni "IRB").

Gli aspetti principali disciplinati dal RD e dalle GLs riguardano le seguenti aree:

Le soglie di rilevanza per la classificazione dell'esposizione creditizia scaduta in stato di default

Il RD prevede soglie di rilevanza espresse:

- i) in termini assoluti: 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le altre esposizioni. Le Autorità competenti possono fissare un ammontare inferiore;
- ii) in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore ⁽²⁾ facenti capo agli intermediari creditizi e finanziari appartenenti a un medesimo perimetro di consolidamento prudenziale (non rilevano le esposizioni in strumenti di capitale). Le autorità competenti possono individuare una soglia diversa, compresa nell'intervallo da 0 a 2,5%, nel caso ritengano che la soglia di rilevanza dell'1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio.

Con riguardo alla soglia espressa in termini relativi, la Banca d'Italia ha già fissato per le banche meno significative e per le SIM un valore pari all'1% ⁽³⁾, mentre per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB è in consultazione la proposta per la fissazione della componente relativa.

Un'esposizione scaduta va considerata rilevante solo se supera entrambe le soglie assoluta e relativa.

I criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione a default

Il RD stabilisce che le soglie di rilevanza devono essere superate per 90 giorni consecutivi; non è prevista la possibilità di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (margini disponibili); infine, il conteggio dei giorni consecutivi di scaduto inizia solo dopo il superamento delle soglie di rilevanza.

Le GLs consentono l'applicazione di un trattamento specifico per i crediti commerciali verso l'amministrazione centrale, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, prevedendo alcune condizioni al ricorrere delle quali queste tipologie di esposizioni possono essere considerate non deteriorate.

Specifiche indicazioni sono anche fornite per il conteggio dei giorni di scaduto nel caso di operazioni di *factoring*.

I criteri di uscita dallo stato di default

Le GLs stabiliscono, tra l'altro, che un'esposizione precedentemente classificata in stato di *default* può essere riclassificata ad uno stato di non *default* laddove siano trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui la condizione per la classificazione in stato di *default* non è più soddisfatta.

Gli indicatori di probabile inadempimento

Le GLs forniscono una serie di indicatori qualitativi e quantitativi che gli intermediari devono

² Se l'intermediario applica la definizione di *default* per transazione, l'1% si calcola sul valore della transazione.

³ Cfr. 27° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche" del 26 giugno 2019 e Comunicazione del 29 luglio 2019 - SIM e gruppi di SIM: modifiche della disciplina sull'applicazione della definizione di default. Ciò è in linea con la decisione della BCE con riferimento alle banche significative.

considerare ai fini della valutazione del probabile inadempimento, quali ad esempio una certa riduzione del valore dell'obbligazione finanziaria in sede di ristrutturazione.

3. L'ATTUALE DISCIPLINA ITALIANA SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE ⁽⁴⁾

Con riferimento agli intermediari vigilati diversi dalle banche, nelle circolari segnaletiche viene fornita ⁽⁵⁾:

- la definizione di esposizioni creditizie deteriorate, che risulta allineata alla definizione europea di *non-performing exposures* utilizzata nell'ambito delle segnalazioni statistiche di vigilanza armonizzate in Europa;
- una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate per stati di anomalia crescente: dal più lieve rappresentato dalle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, alle inadempienze probabili fino ad arrivare allo stato più grave delle sofferenze.

Le esposizioni classificate come in stato di *default* in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 rientrano tra le esposizioni creditizie deteriorate.

Le modalità di determinazione delle esposizioni creditizie deteriorate prevedono:

- in caso di approccio per singolo debitore, l'esposizione è rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora sia superata un'unica soglia di rilevanza pari al 5% dell'esposizione complessiva (esclusi gli strumenti di capitale). Ai fini del calcolo è possibile compensare le esposizioni scadute e/o sconfinanti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore;
- per gli enti che scelgono di applicare la definizione di *default* per singola transazione, non sono previste né soglie di rilevanza né la possibilità di compensare lo scaduto con margini disponibili non utilizzati ⁽⁶⁾.

Il conteggio dei giorni consecutivi di scaduto inizia dal giorno successivo alla data contrattualmente prevista per un pagamento (es. singola rata), indipendentemente dal momento in cui è superata la soglia di rilevanza.

Regole specifiche sono previste per le operazioni di factoring e per le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali, amministrazioni regionali o enti territoriali ed enti pubblici.

In linea con la definizione europea di NPE non sono previsti criteri di uscita oggettivi dalle esposizioni deteriorate se non per quelle oggetto di ristrutturazione ("*cure period*").

In sintesi, la disciplina oggi vigente in Italia si distingue da quella prevista dal RD e dalle GLs in quanto:

⁴ Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare", Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" e Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio".

⁵ Per le Società di Gestione del Risparmio (SGR) sono previste alcune semplificazioni in ragione della loro operatività.

⁶ La disciplina segnaletica italiana, coerentemente con la definizione europea di NPE, prevede anche che nel caso in cui "l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso dell'esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (cd. *pulling effect*)".

- in caso di approccio per debitore prevede:
 - una diversa soglia relativa (5% in luogo dell'1%);
 - la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore;
- in caso di approccio per transazione non prevede alcuna soglia;
- prevede che, per entrambi gli approcci (per debitore o per transazione), il conteggio dei giorni di scaduto inizi il giorno successivo alla data di inadempienza, anche se essa ha un importo non rilevante. Il RD, per contro, prevede che il conteggio inizi solo quando l'ammontare scaduto eccede le soglie di rilevanza;
- non stabilisce alcun criterio per l'uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate;
- introduce trattamenti differenti per le esposizioni legate ad operazioni di *factoring* ed esposizioni verso amministrazioni pubbliche.

4. ADEGUAMENTO DELLE DEFINIZIONI DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE A FINI SEGNALETICI

Con riferimento all'adeguamento delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate non armonizzate delle banche, le modifiche riguardano le Avvertenze generali e alcune voci degli schemi segnaletici. Vengono altresì richiesti ulteriori dettagli informativi per finalità di analisi di vigilanza macro-prudenziale.

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”

Nella parte delle “Avvertenze Generali” vengono recepiti il contenuto della comunicazione del 26 giugno 2019 riguardante l'applicazione della nuova disciplina sul *default* (non oggetto quindi della presente consultazione) e i nuovi riferimenti normativi alle definizioni armonizzate di *Non-performing exposures* ⁽⁷⁾.

Con riferimento agli schemi segnaletici non armonizzati vengono modificate le voci “Esposizioni creditizie lorde verso clientela e verso banche” e “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela e verso banche” mediante:

- i) l'introduzione di una nuova variabile “Status di regolarizzazione” che ripartisce le informazioni sui valori lordi e le rettifiche complessive su esposizioni creditizie deteriorate in: “*cure period*” e “*non in cure period*”;
- ii) la modifica del dominio della variabile “Tipo approccio” con l'introduzione di ulteriori due valori: “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta” e “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”;
- iii) l'adeguamento delle fasce di scaduto al fine di ottenere una “piena” riconciliazione con gli schemi segnaletici armonizzati: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni”;

⁷ Tali definizioni sono ora contenute nel Regolamento (UE) n. 630/2019.

- iv) l'introduzione di una nuova variabile "Settore istituzionale" che ripartisce i valori lordi e le rettifiche di valore complessive in: "amministrazioni pubbliche", "altre società finanziarie", "società non finanziarie", "famiglie" se riferite alla clientela; in: "banche centrali" e "banche", se riferite alle banche.

Con riferimento alla segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP), che si applica anche alle succursali italiane di banche extracomunitarie e al Bancoposta, nella parte D delle Avvertenze Generali della Circolare n. 272 viene aggiornata la descrizione del contenuto della segnalazione per riflettere l'emendamento all'*Implementing Technical standards (ITS) on supervisory reporting – Financial information* (FINREP) pubblicato in data 16 luglio 2019 dall'EBA.

Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata"

Vengono recepite le modifiche apportate alla disciplina delle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali delle banche di cui alla Circolare n. 272, salvo quanto previsto in merito alla segnalazione finanziaria armonizzata (FINREP), i cui contenuti sono già riflessi negli ITS EBA così come direttamente applicabili alle segnalazioni consolidate.

* * *

Per ciò che concerne le disposizioni segnaletiche relative agli altri intermediari finanziari vengono apportate le modifiche già recepite nelle circolari delle banche e dei gruppi bancari relativamente alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate, secondo la disciplina loro applicabile.

Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"

Nella parte delle "Avvertenze Generali" vengono introdotte le seguenti modifiche:

- esposizioni diverse da quelle *retail*: adeguamento della soglia di rilevanza relativa in base agli esiti della consultazione su tale punto specifico, e introduzione di una soglia assoluta di 500 euro;
- esposizioni *retail* (approccio per singola transazione o per singolo debitore): introduzione delle soglie di rilevanza in valore assoluto (100 euro) e in termini relativi (cfr. punto precedente);
- applicazione dei criteri previsti dalle GLs ai fini dell'individuazione delle esposizioni creditizie da classificare come deteriorate; ciò implica, fra l'altro:
 - i) l'introduzione di un criterio minimale di uscita dalle esposizioni deteriorate;
 - ii) l'allineamento a quanto previsto dalle GLs in materia di operazioni di *factoring*; il cambiamento delle modalità di calcolo dei giorni di scaduto, prevedendo che il conteggio dei giorni di scaduto inizi dalla data di superamento di entrambe le soglie di rilevanza; la rimozione della possibilità di compensare le esposizioni scadute esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore;
 - iii) l'eliminazione del trattamento previsto per le esposizioni creditizie rientranti nelle

classi di esposizioni “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” ed “enti pubblici” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito, e l’introduzione di un trattamento specifico per i soli crediti commerciali verso questi organismi secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 26 delle GLs;

iv) la possibilità di applicare l’approccio per singola transazione anche limitatamente ad alcune tipologie di esposizioni al dettaglio, qualora ciò sia giustificato da prassi di gestione interna del rischio;

- le ulteriori modifiche introdotte anche per le banche.

Con riferimento agli schemi segnaletici non armonizzati vengono modificate le voci “Esposizioni creditizie lorde verso clientela e verso banche e società finanziarie” e “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito “verso clientela” e “verso banche e società finanziarie” con l’introduzione della nuova variabile “Status di regolarizzazione”, la modifica del dominio della variabile “Tipo approccio” e l’adeguamento delle fasce di scaduto, secondo quanto proposto per le banche.

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” e Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”

Vengono effettuate o recepite nelle Avvertenze generali modifiche analoghe, ove applicabili, a quelle previste per le segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL di cui alla Circolare n. 217.

* * *

Le modifiche introdotte nelle segnalazioni decorrerebbero a far tempo dalla data del 1° gennaio 2021 ⁽⁸⁾. Con riferimento agli adeguamenti riferiti agli schemi segnaletici armonizzati, la decorrenza sarebbe fissata al 30 giugno 2020 (in linea con quella definita dall’EBA nell’emendamento all’*Implementing Technical standards (ITS) on supervisory reporting – Financial information (FINREP)*).

⁸ Resta fermo che le banche significative che utilizzano i modelli IRB e che hanno scelto per una adozione anticipata della disciplina comunitaria sul *default* dovranno tener conto delle modifiche introdotte nelle Avvertenze Generali fin dalla prima applicazione.